

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

(Provincia di Pordenone)

NOTE ALLO STATUTO COMUNALE

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2005

Nota n. 1): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali” .
Si riporta di seguito il testo dell’art. 6:

Articolo 6

Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’ente.
6. L’ufficio del Ministero dell’interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

Nota n. 2): Legge 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. (pari opportunità)”

Nota n. 3): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali" . Si riporta di seguito il testo dell'art. 10, comma 3:

*Art. 10
Diritto di accesso e di informazione*

(omissis)

3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Nota n. 4): Legge Regionale 09.03.1995, n. 14 "Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla Legge Regionale 12 settembre 1991, n. 49."

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 2

Composizione e Presidenza dei Consigli comunali

1. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2. [1]
2. I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco. [2]

Art. 3

Sottoscrizione delle liste e presentazione delle candidature

1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il secondo e terzo periodo del comma 5. [3]
2. Nei Comuni più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate. [4]

Art. 3 bis [5]

(Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per

l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi.

4. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno

sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.

5. È proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi.

8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

ART. 3 ter [6]

(Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se è stata ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l'elezione è valida se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Se è stata ammessa a votata un'unica lista e sono state raggiunte entrambi le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati in essa compresi e il candidato alla carica di Sindaco collegato.
3. Se è stato ammesso e votato un solo gruppo di liste collegate e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di Sindaco collegato e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati con le modalità di cui all'articolo 3 bis.
4. Qualora non siano state raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla.

Art. 4 [7]

Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti

Art. 5

Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti [8]

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale. [9]
2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
4. E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, ivi comprese quelle collegate al turno precedente. [10]

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per la elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

Art. 6

Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti [11]

1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. [Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati] [12].

2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

6. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. [13]

7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

8. Compite le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 6 bis [14]

(Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati)

1. Nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

Art. 7

Modificazioni della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49

1. [15]

2. [16]

Art. 8

Norma di rinvio

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, con legge, le norme relative alle funzioni amministrative degli organi regionali riguardanti il procedimento di elezione degli organi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834.

2. A tal fine, è costituita una Commissione tecnica, la cui composizione viene determinata dal [Presidente della Giunta regionale] [17], sentito il Ministero dell'interno, con decreto da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Referendum comunali

1. I Comuni il cui statuto prevede l'istituto del referendum devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approvare il relativo regolamento attuativo al fine di garantire l'effettività dell'istituto stesso.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Sino all'adozione della legge regionale di cui all'articolo 8 gli oneri suppletivi conseguenti all'attuazione della presente legge sono rimborsati, da parte della Regione, alle competenti Amministrazioni dello Stato.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995 – 1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito alla Rubrica n. 9 – programma 0.6.2. – spese correnti – Categoria 1.5. – Sezione I – il capitolo 1747 (1.1.151.1.01.01) con la denominazione «Rimborso alle competenti Amministrazioni dello Stato degli oneri suppletivi conseguenti all'attuazione della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 – (spesa obbligatoria)» [18] e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 400 milioni per l'anno 1995.
4. Al predetto onere di lire 400 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8840 (Fondo spese obbligatorie e d'ordine) del precitato stato di previsione della spesa.
5. Il precitato capitolo 1747 viene inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[1]) L'art. 1 della l. 81/1993, abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, per effetto del rinvio di cui al presente comma continua a trovare applicazione nel Friuli-Venezia Giulia con l'eccezione del comma 2. Tale articolo disciplina, al c. 1, la composizione del consiglio comunale. Nel Friuli-Venezia Giulia, per la composizione dei consigli dei comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti eletti a partire dal 2001, si veda l'art. 6 della l.r. 15.3.2001, n. 9.

[2]) Comma sostituito dall'art. 1, c. 7, della l.r. 3.7.2000, n. 13, e dall'art. 1, c. 1, della l.r. 9/2001.

[3]) L'art. 3, c. 5, della l. 81/1993 è stato abrogato dall'art. 274, c. 1, lett. cc), del d.lgs. 267/2000. Per effetto del rinvio di cui al presente comma, nel Friuli-Venezia Giulia continua a trovare applicazione l'art. 3 della l. 81/1993, con l'eccezione del secondo e terzo periodo del comma 5, per esplicita previsione del presente comma.

[4]) Comma modificato dall'art. 1, c. 2, della l.r. 9/2001.

[5]) Articolo inserito dall'art. 7, c. 1, della l.r. 9/2001.

[6]) Articolo inserito dall'art. 3, c. 2, della l.r. 15.5.2002, n. 13.

[7]) Articolo abrogato dall'art. 1, c. 3, della l.r. 9/2001.

[8]) Rubrica modificata dall'art. 1, c. 4, della l.r. 9/2001.

[9]) Comma modificato dall'art. 1, c. 5, della l.r. 9/2001.

[10]) Comma modificato dall'art. 4, c. 1, della l.r. 21.4.1999, n. 10.

[11]) Rubrica modificata dall'art. 1, c. 6, della l.r. 9/2001.

[12]) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12.9.1995, n. 422, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del periodo.

- [13]) Comma modificato dall'art. 5, c. 1, della l.r. 10/1999.
[14]) Articolo inserito dall'art. 8, c. 1, della l.r. 9/2001.
[15]) Modifica l'art. 29, c. 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.
[16]) Sostituisce l'art. 31 della l.r. 49/1991.
[17]) Per effetto del disposto di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: "Presidente della Regione".
[18]) La denominazione del capitolo 1747 è stata rettificata con avviso pubblicato nel S.S. n. 15 del 31.3.1995 al B.U.R. n. 13 del 29.3.1995.

L.R. 10.05.1999, n. 13 "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale."

Art. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' fissata in 5 anni la durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale eletti nelle consultazioni che si tengono nel corso del 1999 e del 2000.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non e', allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 1, comma 1, L.R. 5/2000

Art. 2

(Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali che si tiene nel corso del 1999 e del 2000, la presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con piu' di 500.000 abitanti.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 1, comma 2, L.R. 5/2000

Art. 3

(Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali, da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione degli organi comunali che si tiene nel corso del 1999 e del 2000, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

c) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

d) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

f) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

g) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

2. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 1, comma 3, L.R. 5/2000

Art. 4

(Liste non ammesse nell'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale)

1. In attesa della disciplina organica dell'ordinamento degli enti locali da emanarsi in attuazione della legge costituzionale 2/1993, nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali che si tiene nel corso del 1999 e del 2000, non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del tre per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 1, comma 4, L.R. 5/2000

Art. 5

(Disciplina degli adempimenti in materia elettorale)

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli adempimenti relativi al procedimento per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale sono disciplinati dalla legge statale, salvo quanto diversamente stabilito con legge regionale.

Art. 6

(Norme applicabili)

1. Rimangono applicabili tutte le norme statali e regionali vigenti in materia elettorale che non risultino incompatibili con le disposizioni della presente legge, con esclusione di eventuali sbarramenti per l'assegnazione dei seggi nelle elezioni comunali.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 15.03.2001, n. 9: "Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità."

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 14/1995)

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

<<2. I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto puo' prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio e' presieduto dal Sindaco.>>.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/1995, le parole <<con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,>> sono abrogate.

3. L'articolo 4 della legge regionale 14/1995 e' abrogato.

4. Nella rubrica dell'articolo 5 della legge regionale 14/1995 le parole <<a 5.000 abitanti>> sono sostituite con le parole <<a 15.000 abitanti>>.

5. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14/1995 le parole <<a 5.000 abitanti>> sono sostituite con le parole <<a 15.000 abitanti>>.

6. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 14/1995 le parole <<a 5.000 abitanti>> sono sostituite con le parole <<a 15.000 abitanti>>.

Art. 2

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province)

1. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, e' fissata in cinque anni.

Art. 3

(Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali)

1. Nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali, la presentazione delle candidature per i singoli collegi e' fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non piu' di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 350 e da non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 500 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con piu' di 500.000 abitanti.

Art. 4

(Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali)

1. Nel procedimento per l'elezione degli organi comunali, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

b) da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

c) da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

d) da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

e) da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

f) da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

g) da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

h) da non meno di 10 e da non piu' di 20 elettori nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Art. 5

(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale)

1. Nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

Art. 6

(Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale)

1. Nei Comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, il Consiglio e' composto dal Sindaco e da ventiquattro membri.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai Consigli eletti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le modalita' di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 14/1995 e' inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

(Modalita' di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il Sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o piu' liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

4. La scheda per l'elezione del Sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo', inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore puo', infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto cosi' espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.

5. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto Sindaco il candidato piu' anziano di eta' e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

6. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi.

8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

11. Compite le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.>>.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le schede di votazione e il manifesto dei candidati)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 14/1995 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati)

1. Nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco e quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.>>.

Art. 9 (ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 3, comma 4, L.R. 13/2002

Art 10

(Norma transitoria)

1. Per le elezioni che si svolgono nell'anno 2001, nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti e' ammessa l'integrazione, con ulteriore documentazione resa necessaria dalle modifiche introdotte dalla presente legge, dei modelli utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge per la raccolta delle firme dei sottoscrittori.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L.R. 11.12.2003, n. 21: "Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

Art. 1

(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)

1. All'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), dopo il comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2000, e' aggiunto il seguente:

<<2 bis. Nei Comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).>>.

2. All'articolo 3 ter (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste) della legge regionale 14/1995, come inserito dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/2002, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

<<3 bis. Per determinare il quorum dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.>>.

Nota n. 5): L.R. 4.07.1997, n. 23 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale".
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 26, comma 1:

Art. 26

*Inosservanza degli obblighi di convocazione
dei consigli comunali e provinciali*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.

Nota n. 6): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 41:

Art. 41

Adempimenti della prima seduta

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. *

* *Comma non valido per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per effetto dell'articolo 26, comma 13., della Legge 24.11.2000, n. 340, che ha introdotto l'articolo 4/bis al D.P.R. 20.03.1967, n. 223, che di seguito si riporta:*

ART. 4-BIS

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario, o impiegato del comune.

6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, semprechè non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.

Nota n. 7): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 42:

Art. 42

Attribuzioni dei consigli

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- 3) Il consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e del presidente della provincia e dei singoli assessori.
- 4) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Nota n. 8): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 49:

Art. 49

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Nota n. 9): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 39, comma 2:

Art. 39

Presidenza dei consigli comunali e provinciali

(omissis)

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

Nota n.10): Vedi nota n. 8

Nota n.11): L.R. 4.07.1997, n. 23 “Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di autonomie locali e di organizzazione dell’Amministrazione regionale”.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 23, commi 1, 2, 3:

Art. 23

*Organi regionali competenti al controllo
sugli organi degli enti locali*

1. Ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall’articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 26, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo. *
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonché di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall’Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonché i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali, sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonché pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

* Per effetto del rinvio operato dall’art. 23 della L.R. 23/1997, nel F.V.G. continua a trovare applicazione l’originario art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, che non prevede l’invio del commissario in caso di dimissioni del sindaco o del presidente della provincia.

Nota n. 12): Vedi nota n. 4

Nota n. 13): Vedi nota n. 5

Nota n. 14): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 38, comma 8:

*Art. 38
Consigli comunali e provinciali
(omissis)*

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.

Nota n. 15): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 48:

Articolo 48

Competenze delle giunte

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È, altresì, di competenza della giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Nota n. 16): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 52, comma 2:

Articolo 52
Mozione di sfiducia

... omissis ...

2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell’articolo 141. (1)

1) L’articolo 141 del D.L.gs. 267/2000 non trova applicazione nel Friuli V.G., se non per i provvedimenti adottati dallo Stato per motivi di ordine pubblico.
A tal proposito si rinvia all’art. 23, commi 1 - 2 - 3, della L.R. n. 23/1997 riportato nella nota n. 15.

Nota n. 17): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 64, comma 4:

Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale
e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

(omissis)

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino la terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Nota n. 18): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 46:

Articolo 46

*Elezione del sindaco e del presidente della provincia
- Nomina della giunta*

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Nota n. 19): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo del Capo II^:

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Articolo 55

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.
2. Per l’eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell’Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

Articolo 56

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Articolo 57

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Articolo 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
 - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 60

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
 - 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ⁽¹⁾
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
 - 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
 - 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
 - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
 - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- ⁽¹⁾ Numero sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
 - 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Articolo 61

Ineleggibilità a sindaco
e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:
 - 1) il ministro di un culto;
 - 2) *coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.* (1)

(¹) Con sentenza della Corte Costituzionale n. 450 del 31 ottobre 2000, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, numero 2) con il seguente dispositivo finale: "... (b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco".

Articolo 62

Decadenza dalla carica di sindaco
e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Articolo 63

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
 - 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
 - 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;
 - 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
 - 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;⁽¹⁾
 - 5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
 - 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- ⁽¹⁾ Numero così modificato dall'art. 3 ter, comma 1, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Articolo 64

Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

- [1. *La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.*
2. *Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.*
3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.](1)*
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Articolo 65

Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale

- [1. *Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.](2)*
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 66

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Articolo 67

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

⁽¹⁾ I commi non trovano applicazione nel F.V.G. Si veda l'art. 6 della L.R. 10/1999.

⁽²⁾ Il comma non trova applicazione nel F.V.G. in forza dell'art. 15 dello statuto di autonomia e dell'art. 11 della legge 3 febbraio 1964, n. 3.

Articolo 68

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Articolo 69

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Articolo 70

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.
2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Nota n. 20): Vedi nota n. 4

Nota n.21): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 50:

Articolo 50

Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
 4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
 7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. (1)
 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
 12. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.
- (1) Nel F.V.G. la materia degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi è disciplinata dagli artt. 25 e 28 della L.R. 8/1999

Legge Regionale 19.11.1991, n. 52: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica." . Si riporta di seguito il testo dell'articolo 82:

Art. 82

Modalità per il rilascio e per il diniego
della concessione edilizia

1. La concessione edilizia è rilasciata dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia.

2. Entro sessanta giorni dalla richiesta corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio, l' organo competente al rilascio della concessione edilizia notifica l' avviso contenente la data in cui la concessione edilizia puo' essere ritirata e la determinazione del contributo da versare, attinente all' incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione.

3. All' atto del ritiro della concessione vengono versate le quote di contributo per gli oneri di urbanizzazione o vengono statuite le modalita' per il versamento rateizzato, secondo lo stato di avanzamento dei lavori e comunque non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere; vengono analogamente statuite le modalita' per il versamento rateizzato delle quote di contributo per il costo di costruzione.

4. Nelle ipotesi di corresponsione in piu' soluzioni l' interessato deve prestare garanzia fidejussoria bancaria o, comunque, garanzia tramite polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all' esercizio del ramo cauzioni.

5. Solo successivamente al ritiro della concessione puo' darsi inizio ai lavori.

6. Decorsi centottanta giorni dalla notifica del Comune per il ritiro, la concessione diviene inefficace di diritto.

7. Il diniego di concessione edilizia e' pronunciato dal Sindaco, o dal diverso organo competente ai sensi dello statuto comunale, previo parere della Commissione edilizia ed e' notificato entro sessanta giorni dalla richiesta, corredata dalla completa documentazione prevista nel regolamento edilizio.

8. Scaduto il termine previsto ai commi 2 e 7 senza che sia stato notificato l' avviso di cui al comma 2 o il diniego di cui al comma 7, l' interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio - rifiuto.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 36, comma 1, L.R. 34/1997

2. Abrogate parole al comma 10 da art. 82, comma 22, L.R. 13/1998

3. Derogata la disciplina del comma 3 da art. 13, comma 11, L.R. 3/2001

4. Derogata la disciplina del comma 5 da art. 13, comma 11, L.R. 3/2001

5. Aggiunto il comma 1 bis da art. 7, comma 1, L.R. 7/2001

6. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 2, comma 7, L.R. 8/2002

Legge Regionale 19.04.1999, n. 8: Normativa organica del commercio in sede fissa. Si riporta di seguito il testo dell'articolo 25 e dell'articolo 28:

Art. 25

(Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facolta' di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, e' fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.
4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera e' disciplinata da apposito regolamento di esecuzione della presente legge; e' fatta salva la facolta' degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.
5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto nei commi 8 e 10, nonche' la chiusura infrasettimanale, di mezza giornata. Il turno di riposo e' disciplinato da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.
6. La mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.
7. Nel caso di piu' festivita' consecutive, i Comuni hanno la facolta' di determinare, limitatamente agli esercizi commerciali del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi piu' idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
8. I Comuni, sentiti gli organismi di cui al comma 1, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festivita' in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferma restando l'apertura nelle domeniche e nelle festivita' del mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.
9. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
10. I Comuni possono autorizzare, sentiti gli organismi di cui al comma 1, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'articolo 3, comma 3. Gli operatori di cui al presente comma possono altresì svolgere l'attivita' di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuita' nell'esercizio dell'attivita'.

Note:

1. Sostituite parole al comma 5 da art. 13, comma 26, L.R. 13/2000
2. Sostituite parole al comma 8 da art. 13, comma 27, L.R. 13/2000
3. Sostituito il comma 4 da art. 8, comma 18, L.R. 13/2002
4. Sostituito il comma 5 da art. 8, comma 19, L.R. 13/2002
5. Aggiunto il comma 5 bis da art. 8, comma 20, L.R. 13/2002
6. Sostituito il comma 4 da art. 23, comma 5, L.R. 12/2003

Art. 28

(Orari dei pubblici esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono determinati dal Comune competente per territorio, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali piu' rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonche' le Aziende di promozione turistica, se esistenti.

2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura e' fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura e' fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo;
 - b) nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a), agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, e' consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, l'apertura dovra' essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive;
 - c) e' obbligatoria la chiusura per un'intera giornata alla settimana, scelta a facolta' dell'esercente;
 - d) ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; l'orario di chiusura comunicato e' considerato termine per l'accesso al locale da parte dei clienti; l'esercente, inoltre, deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato e la giornata di chiusura settimanale;
 - e) per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attivita' di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non puo' eccedere quello autorizzato per l'attivita' di svago ed intrattenimento;
 - f) all'esercente e' data facolta' di effettuare un'ulteriore chiusura, in aggiunta al turno di riposo, nel corso della settimana, fino al massimo di una giornata, a sua scelta; anche tale chiusura deve essere comunicata al Comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalita' di cui alla lettera d).
3. Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative degli esercenti, le organizzazioni dei lavoratori e degli enti turistici, puo' emanare ordinanza di deroga all'obbligo della chiusura settimanale per un periodo complessivamente non superiore a centottanta giornate; tale periodo e' elevato a duecentodieci giornate per le localita' montane a doppia stagione.
4. I Comuni possono disporre la deroga all'obbligo di chiusura settimanale dei pubblici esercizi in occasione delle seguenti circostanze:
 - a) in tutte le festività infrasettimanali;
 - b) nella ricorrenza della festa patronale locale;
 - c) nel periodo dall'1 dicembre al 6 gennaio;
 - d) nel mercoledì delle Ceneri;
 - e) nell'ultima settimana intera del carnevale e nell'ultima giornata di carnevale;
 - f) nella settimana antecedente la Pasqua.

5. I Comuni, previo assenso degli organismi di cui al comma 1, possono disporre, per tutto il territorio comunale o parte di esso, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale per i pubblici esercizi il cui turno di chiusura ricada nella giornata di domenica o altra giornata festiva, per un numero massimo annuo di quattro domeniche o festività, in occasione di festività e manifestazioni locali.
6. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo:
 - a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;
 - b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;
 - c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
 - e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
 - f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
 - h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.
7. Per i pubblici esercizi nei quali sono esercitate, in forma mista, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 287/1991, l'attività prevalente determina l'osservanza dell'orario minimo e massimo di apertura. Il carattere di prevalenza è stabilito dall'esercente, il quale provvede a darne comunicazione al Comune.
8. I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

Note:

1. Sostituite parole al comma 2 da art. 13, comma 32, L.R. 13/2000
2. Abrogato il comma 7 da art. 13, comma 33, L.R. 13/2000

Nota n. 22): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 53:

Articolo 53

*Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza, sospensione o decesso del sindaco
o del presidente della provincia*

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia.

- Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.⁽¹⁾
- (1) *Per effetto del rinvio operato dall'art. 23 della L.R. 23/1997, nel F.V.G. continua a trovare applicazione l'originario art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, che non prevede l'invio del commissario in caso di dimissioni del sindaco o del presidente della provincia.*

Legge Regionale 10/05/1999 n. 13: "Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale."

Vedi nota n. 4

Nota n. 23): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 59:

Articolo 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione,

- provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
 6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
 7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
 8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

Nota n. 24): Legge Regionale 11.12.2003, n. 21: "Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali. Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1, dal comma n. 15 al comma n. 20:

Art. 1

.... omissis

15. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
16. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.
17. Gli enti locali destinano idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.
18. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento le ulteriori modalità per la pubblicità dei propri atti.
19. Nel caso di urgenza le deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.
20. Le deliberazioni di cui al comma 19 sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione.

.... omissis

Nota n. 25): Legge 07.08.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 7 e dell’articolo 8:

Articolo 7

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 8

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista

Nota n. 26): Codice Penale. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 357:

Nozione del pubblico ufficiale

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Nota n. 27): Legge 07.08.1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Si riporta di seguito il testo dell’articolo 11:

Art. 11 (Accordi sostitutivi di provvedimenti)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

- 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
(comma introdotto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito dalla legge n. 273 del 1995)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nota n. 28): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 113 bis:

Art. 113-bis (1)

Gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

(¹) Articolo inserito dall'art. 35, comma 15, della L. 448/2001.

Nota n. 29): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo degli articoli 112, 113 e 113 bis:

Articolo 112

Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. ⁽¹⁾
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113 ⁽²⁾

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale. Restano ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
 - a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività;
 - b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

¹⁾ Comma abrogato dall'art. 35, comma 12, lettera c), della L. 448/2001.

²⁾ Articolo così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L. 488/2001.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.
10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

Art. 113-bis ⁽³⁾

Gestione dei servizi pubblici locali privi
di rilevanza industriale

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.

³⁾ Articolo inserito dall'art. 35, comma 15, della L. 448/2001.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Nota n. 30): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 114:

Articolo 114

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.

Nota n. 31): Legge Regionale 20/03/2000, N. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. Si riporta di seguito il testo degli artt. 19 e 20:

Art. 19

(Accordi di programma)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma e' stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma e' approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 17 della legge 127/1997.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 13, comma 11, L.R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L.R. 7/2000

Art. 20
(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonche' gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.

3. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 13, comma 11, L.R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L.R. 7/2000

Nota n. 32): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 97:

Articolo 97

Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota n. 33): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 108:

Articolo 108

Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

Nota n. 34): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 6, comma 4, dell’art. 50, comma 1 e dell’art. 107, comma 3, lettera i) :

Articolo 6

Statuti comunali e provinciali

... omissis...

2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

... omissis ...

Articolo 50

Competenze del sindaco
e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia.

... omissis...

Articolo 107

Funzioni e responsabilità della dirigenza

... omissis...

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

Nota n. 35): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 110:

Articolo 110

Incarichi a contratto

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente *arrotondando il prodotto all'unità superiore*⁽⁴⁾, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

⁴⁾ Parole inserite dall'art. 51, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Nota n. 36): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 147:

Articolo 147

Tipologia dei controlli interni

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
 - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

Nota n. 37): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 151, comma 1:

Articolo 151

Principi in materia di contabilità

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
... omissis ...

Nota n. 38): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dell’art. 151, comma 7:

Articolo 151

Principi in materia di contabilità

(omissis)

7. Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Nota n. 39): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”. Si riporta di seguito il testo dall’art. 234 all’art. 241:

Articolo 234

Organo di revisione economico-finanziario

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l’incarico entro 20 giorni dall’avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 235

Durata dell’incarico e cause di cessazione

1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell’intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.

Articolo 236

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 237

Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 238

Limiti all'affidamento di incarichi

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

Articolo 239

Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
- a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
 - b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Articolo 240

Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 241

Compenso dei revisori

- [1. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.](1)
2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

(1) Nel F.V.G. si deve fare riferimento al D.P.G.R. 0225/Pres. del 19 giugno 1998 che disciplina i limiti massimi dei compensi spettanti ai revisori.

Nota n. 40): Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali". Si riporta di seguito il testo dell'art. 6:

Articolo 6

Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

INDICE DELLE NOTE

Nota n. 1	Pag. 1
Nota n. 2	Pag. 1
Nota n. 3	Pag. 2
Nota n. 4	Pag. 2
Nota n. 5	Pag. 14
Nota n. 6	Pag. 15
Nota n. 7	Pag. 15
Nota n. 8	Pag. 16
Nota n. 9	Pag. 17
Nota n. 10	Pag. 17
Nota n. 11	Pag. 17
Nota n. 12	Pag. 17
Nota n. 13	Pag. 18
Nota n. 14	Pag. 18
Nota n. 15	Pag. 18
Nota n. 16	Pag. 18
Nota n. 17	Pag. 19
Nota n. 18	Pag. 19
Nota n. 19	Pag. 19
Nota n. 20	Pag. 26
Nota n. 21	Pag. 26
Nota n. 22	Pag. 31
Nota n. 23	Pag. 32
Nota n. 24	Pag. 33
Nota n. 25	Pag. 34
Nota n. 26	Pag. 34
Nota n. 27	Pag. 34
Nota n. 28	Pag. 35
Nota n. 29	Pag. 35
Nota n. 30	Pag. 38
Nota n. 31	Pag. 38
Nota n. 32	Pag. 40
Nota n. 33	Pag. 41
Nota n. 34	Pag. 41
Nota n. 35	Pag. 42
Nota n. 36	Pag. 43
Nota n. 37	Pag. 44
Nota n. 38	Pag. 44
Nota n. 39	Pag. 44
Nota n. 40	Pag. 47